|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it**e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 261 del 16/06/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc137829547)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc137829548)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc137829549)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc137829550)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 2](#_Toc137829551)

[PROGRAMMA GARE 7](#_Toc137829552)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**LETTERA PRESIDENTE ABETE**

**Si allega la lettera del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete sulla riforma dell’ordinamento sportivo.**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei organizzati dalle Società sportive, approvandone i regolamenti:

**TORNEI L.N.D.**

Denominazione Torneo: **1° TORNEO “FederCUSI”**

Periodo di svolgimento: 19.06 – 21.06.2023

Categoria: Calcio a 5 Femminile

Organizzazione: C.U.S. CAMERINO A.S.D.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 257 – RIUNIONE DEL 12 GIUGNO 2023

Il Tribunale Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 12 giugno 2023, ha pronunciato le seguenti decisioni:

Decisione n. 13/TFT 2022/2023 relativa al

**deferimento Prot. 27959/526 pfi 22-23/PM/mf del 22 maggio 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dr. Valentina Pupo– Componente

Avv. Francesco Paoletti - componente

nella riunione del 12 giugno 2023, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 27959/526 pfi 22-23/PM/mf del 22 maggio 2023 a carico di YOUSSEF GAJGAJI e SSD MONTEFANO CALCIO ARL la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 22 maggio 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- il sig. **Youssef Gajgaji**, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la SSD Montefano Calcio ARL, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 27.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD Montefano Calcio ARL, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

**-** la società **SSD Montefano Calcio arl** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Youssef Gajgaji, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 22 maggio 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale, il signor Giombetti Stefano e la sig.ra De Groof Inge Simone Petra in rappresentanza della società deferita, tramite delega che veniva depositata in atti, il calciatore deferito Gajgaji Youssef ed il padre Gajgaji Makram.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

I deferiti hanno richiesto il loro proscioglimento, riportandosi alle motivazioni esposte nella memoria difensiva del 10 maggio 2023 - e relativa documentazione - inviata alla Procura federale dopo il ricevimento dell’avviso di conclusione delle indagini; in particolare la società ribadiva la propria impossibilità ad effettuare controlli in relazione alla dichiarazione sottoscritta dal calciatore minorenne e dai suoi genitori di non essere stato mai tesserato per una federazione estera, mentre il calciatore ed il padre precisavano che il ragazzo era arrivato in Italia il 22 settembre 2022, che egli stava imparando ora la lingua italiana e non aveva compreso, così come i genitori, il significato della dichiarazione che aveva sottoscritto, che in Tunisia aveva svolto solo attività calcistica all’interno della scuola, che non ricordava di aver mai sottoscritto richieste di tesseramento in Tunisia e che, se inavvertitamente lo avesse fatto, di certo il tesseramento non era stato sottoscritto dai suoi genitori.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale osserva che il caso in esame è identico a quello giudicato dal Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Veneto in relazione al deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2951/671pfi 21-22/PM/mf del giorno 8 agosto 2022 nei confronti del sig. Bantus Marius e della società U.S. MEDOACUS A.S.D. che si è concluso con il proscioglimento dei deferiti nella decisione n. 30 del 23.09.2022.

Tale decisione è stata impugnata dalla Procura Federale e la Corte Federale di Appello con la decisione 0041/CFA-2022-2023 ha respinto il reclamo, confermando quanto statuito in primo grado.

Questo Tribunale ritiene che anche nel caso in esame si debba procedere al proscioglimento dei deferiti per i motivi appresso evidenziati, ed esattamente:

 **a) per ciò che concerne il calciatore GAJGAJI YOUSSEF** per la assoluta mancanza dell’elemento soggettivo relativamente all’illecito ascritto, date le particolari circostanze di fatto, di seguito illustrate, che caratterizzano la vicenda.

In sintesi si tratta di una famiglia arrivata in Italia da poco che una volta trasferitasi a Montefano ha chiesto di far giocare a calcio il proprio figlio alla A.S.D. Montefano Calcio che ha provveduto al suo tesseramento, seguendo le norme in materia che prevedono che il calciatore debba sottoscrivere la apposita dichiarazione di non essere stato mai tesserato all’estero.

Dai documenti prodotti dalla società risulta che non comprendendo la lingua italiana nè il ragazzo nè i genitori si è provveduto sia all’ausilio di un interprete sia a cercare di far comprendere al minorenne ed ai suoi genitori il significato della dichiarazione che è stata sottoscritta ( ed allegata alla richiesta di tesseramento ), non avendo mai sottoscritto in patria i genitori richieste di tesseramento ed avendo il figlio solo partecipato ad attività calcistica presso la scuola.

Appare utile mettere in evidenza che l’unico elemento a sostegno dell’atto di deferimento, ossia la comunicazione datata 4 gennaio 2023 della Federazione Calcio Tunisina trasmessa all’Ufficio Tesseramenti della FIGC, informa che il calciatore GAJGAJI YOUSSEF risultava tesserato per la società El Makerem De Mahdia come giocatore amatoriale per la stagione sportiva 2021/2022, per cui non risulta nemmeno provato che egli fosse ancora tesserato alla data di sottoscrizione della dichiarazione oggetto di contestazione.

Va poi rimarcato che non sono note le modalità di tesseramento che vengono applicate in Tunisia ed in particolare se il tesseramento debba essere sottoscritto anche da un bambino che alla data dello stesso, presumibilmente dopo il 1° luglio 2021, aveva 10 anni; inoltre non vi è prova alcuna che il tesseramento sia stato sottoscritto da lui e/o dai suoi genitori.

In merito alla sottoscrizione della dichiarazione contestata, si rileva che lo stessa è datata 27 settembre 2022, ossia quando il calciatore GAJGAJI Youssef aveva compiuto 12 anni, si era trasferito in Italia da pochi giorni, parlava solo tunisino e che la società prima di fargli sottoscrivere la dichiarazione ha fatto ricorso ad un interprete.

Alla luce di quanto innanzi, mancano gli elementi costitutivi dell’illecito in quanto, fra l’altro, non vi era alcuna ragione per effettuare una dichiarazione mendace.

Da tutto ciò deriva il proscioglimento dagli addebiti contestati del calciatore GAJGAJI YOUSSEF.

 **B) per quanto attiene alla società deferita,** questo Collegio ritiene che debba essere prosciolta da ogni addebito per le seguenti argomentazioni.

È vero che le società sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati ma vi sono principi di ragionevolezza che inducono ad una valutazione complessiva della vicenda prima di addivenire ad un giudizio automatico di responsabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, da ascrivere alla Società.

Nel caso di specie, non può certo imputarsi alla Società deferita un comportamento omissivo, sotto il profilo del controllo in quanto nessun controllo poteva essere effettuato

La stessa ha fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per predisporre un tesseramento corretto dal punto di vista formale e sostanziale del calciatore, tenuto anche conto che nel caso di specie vi erano difficoltà di comprensione linguistica con i genitori del minore e che, a questo fine, la società si era addirittura avvalsa dell’ausilio di un interprete che conosceva la lingua, ma ovviamente non le procedure sportive della Tunisia.

La società non aveva altri strumenti per verificare un eventuale preesistente tesseramento nello Stato di provenienza del calciatore, adempimento peraltro non previsto da alcuna norma.

Infatti, pur essendo previsto dall’art. 44, comma 1 CGS la parità delle parti, nessuna norma consente alle Società di assumere, tramite il competente Ufficio nazionale FIGC, informazioni prima del tesseramento dei calciatori presso le federazioni estere, al fine di verificare l’eventuale tesseramento degli stessi per società affiliate a Federazioni estere.

Alla luce di tutto ciò, la SSD MONTEFANO CALCIO deve essere prosciolta da ogni addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale proscioglie il sig. YOUSSEF GAJGAJI e la società S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L. dalle rispettive incolpazioni ascritte.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 giugno 2023

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 giugno 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

 **Decisione n. 14/TFT 2022/2023 relativa al**

**deferimento Prot. 28187/523 pfi 22-23/PM/ag del 23 maggio 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dr. Valentina Pupo– Componente

Avv. Francesco Paoletti - componente

nella riunione del 12 giugno 2023, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 28187/523 pfi 22-23/PM/agdel 23 maggio 2023 a carico di DE RUGGIERO GIORGIO e A.S. REAL SAN GIORGIO la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 23 maggio 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1.- il sig. **Giorgio De Ruggiero**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Real San Giorgio:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 108, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022 - 2023, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Real San Giorgio, subordinato la concessione del trasferimento del calciatore sig. Stefano Lignite dalla società A.S. Real san Giorgio alla società A.S.D. San Giorgio, al pagamento da parte dello stesso della somma di € 2.500,00;

2.- la società **A.S. Real San Giorgio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giorgio De Ruggiero, così come indicati e descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 23 maggio 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

In data 7 giugno 2023 il signor De Ruggiero Giorgio in proprio ed in qualità di Presidente della A.S.D. Real San Giorgio ha inviato una memoria difensiva, allegando alla stessa alcuni documenti, nella quale ha richiesto il rigetto del deferimento ed in via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini del decidere l’audizione di alcuni testimoni su diverse circostanze di fatto; con la stessa memoria sono stati nominati quali difensori dei deferiti, congiuntamente e disgiuntamente gli avvocati Giancarlo e Massimo Nascimbeni

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale, il signor De Ruggiero Giorgio, in proprio e quale Presidente della società deferita ed il loro difensore avvocato Giancarlo Nascimbeni, anche in sostituzione dell’avv. Massimo Nascimbeni.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Il difensore dei deferiti ha ribadito quanto argomentato nella memoria difensiva depositata in atti, riportandosi alle conclusioni in essa precisate, e quindi chiedendo il proscioglimento dei deferiti, “... *in via principale perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e, subordinatamente, per assoluta carenza di prova agli atti della verificazione del fatto contestato e/o della sua commissione;* “ ha infine richiesto la ammissione delle istanze istruttorie formulate, ove ciò fosse stato ritenuto opportuno o necessario dal Tribunale.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento debba essere accolto in quanto il materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale nelle indagini condotte è tale da non lasciare dubbi in merito a quanto accaduto.

Infatti la tesi accusatoria formulata da Lignite Stefano nel suo esposto e da egli ribadita in sede di audizione risulta essere stata confermata in maniera precisa e dettagliata dalle dichiarazioni effettuate, sempre in sede di audizione, da Ciuti Fabrizio, il quale ha confermato:

- che nel mese di novembre 2022 il Lignite gli ha chiesto consiglio in merito alla sua volontà di lasciare la società A.S. Real San Giorgio per trasferirsi presso la A.S.D. Sangiorgio, di cui il Ciuti era un dirigente;

- che il De Ruggiero, presidente della A.S. Real San Giorgio, richiesto di effettuare il trasferimento ha chiesto una contropartita tecnica che la A.S.D. Sangiorgio non era in grado di effettuare;

- che nell’approssimarsi della scadenza dei termini per gli svincoli e dietro le insistenze del Lignite il De Ruggiero ha chiesto al Lignite per consentire il trasferimento il versamento di una somma di denaro di euro 3.000,00, poi ridotta ad euro 2.500,00,

- che il giorno 23 dicembre 2023 – ultimo giorno utile per il trasferimento – egli si è recato insieme al Lignite nel parcheggio del palazzetto dello sport di Porto San Giorgio;

- che in attesa che arrivasse il De Ruggiero, il Lignite davanti al Ciuti ha contato il denaro presente in una busta e che le banconote ammontavano alla somma di euro 2.500,00;

- che poco più tardi è giunto il De Ruggiero che è rimasto all’interno della sua autovettura, che egli ed il Lignite si sono avvicinati alla macchina, che il Lignite ha consegnato la busta con il danaro al De Ruggiero il quale ha consegnato al Ciuti il foglio del trasferimento del Lignite alla A.S.D. Sangiorgio;

- che egli ed il Lignite si sono recati subito negli uffici della A.S.D. Sangiorgio per procedere alla sottoscrizione del modulo di trasferimento da parte del Presidente e all’immediato invio telematico dello stesso.

Le dichiarazioni del Ciuti non lasciano spazio a dubbi o a diverse interpretazioni dell’accaduto: risulta provato che il De Ruggiero ha chiesto al Lignite e dallo stesso ricevuto la somma di euro 2.500,00 per consegnare il modulo di trasferimento del calciatore dalla A.S. Real San Giorgio alla A.S.D. San Giorgio, operazione economica vietata dalle norme federali.

Peraltro l’esposto e le dichiarazioni del Ligniti sono confermate, non solo dalle dichiarazioni del Ciuti, ma anche da quelle della Presidente della A.S.D. San Giorgio Ciccoli Antonella che ha confermato di essere a conoscenza della richiesta fatta dal De Ruggiero al Lignite e di aver avuto conferma dai due dello scambio – busta con il danaro/modulo di trasferimento – avvenuta nel parcheggio esterno del Palasport allorchè gli stessi sono tornati in sede per completare le operazioni di trasferimento del calciatore.

Tali elementi probatori sono corroborati, e non smentiti, anche dalla ricostruzione dei contatti intervenuti tra il Lignite, il De Ruggiero e la A.S.D. San Giorgio: infatti risulta pacificamente accertato che il Lignite voleva trasferirsi alla A.S.D. San Giorgio e che il De Ruggiero, di fronte a tale istanza ha opposto prima la richiesta di avere una contropartita tecnica per poi accettare- all’ultimo minuto possibile - il pagamento della somma di 2.500,00 euro versatagli dal Lignite.

Va infine rilevato che le argomentazioni della difesa in ordine ai messaggi prodotti dal Ligniti sono del tutto generiche e non tali da scalfire la portata probatoria della tesi accusatoria degli stessi.

Alla luce delle chiare risultanze probatorie sopra esposte, il Tribunale respinge la richiesta di audizione dei testimoni fatta dai deferiti in quanto tutte le circostanze elencate risultano essere ininfluenti ai fini della presente decisione che riguarda e deve riguardare soltanto l’accertamento del fatto – che per il Tribunale risulta essere stato provato - della richiesta e ricevimento da parte del De Ruggiero di una somma di denaro per consentire il trasferimento del Lignite.

Va inoltre rigettata l’eccezione relativa alla ipotizzata incapacità a testimoniare del Ciuti che deriverebbe da un suo interesse diretto e concreto al trasferimento del Lignite alla A.S.D. San Giorgio di cui egli è un dirigente.

Di certo non esiste alcuna incapacità in quanto il trasferimento è avvenuto, a prescindere dal fatto che il Lignite abbia versato o meno la somma di euro 2.500,00 euro al De Ruggiero: che interesse o vantaggio ha o può avere il Ciuti a rendere una dichiarazione mendace, quando la sua società ha comunque ottenuto il trasferimento del Lignite? Perchè dovrebbe farsi coinvolgere in una denuncia non veritiera che gli potrebbe comportare soltanto responsabilità, anche di carattere penalistico?

Va infine precisato che sono estranee a questo procedimento le accuse mosse nei confronti del Lignite e del Ciuti dal De Ruggiero nell’esposto inviato alla Procura Federale in data 12 aprile 2023, cioè dopo che lo stesso De Ruggiero in data 17-3-2023 era stato chiamato in audizione dal rappresentante della Procura in relazione al deferimento in oggetto: sarà la Procura ad effettuare quanto di propria competenza in relazione al contenuto dello stesso.

Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale accoglie il deferimento ed infligge ai deferiti le sanzioni come richieste dalla Procura Federale, ritenendole congrue al comportamento tenuto dal De Ruggiero ed alla responsabilità oggettiva che fa capo alla società A.S. Real San Giorgio.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. GIORGIO DE RUGGIERO l’inibizione di 6 (sei) mesi,
* alla società A.S. REAL SAN GIORGIO l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 giugno 2023

 Il Relatore e Presidente

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 giugno 2023

 Il Segretario f.f.

 Lorenzo Casagrande Albano

# PROGRAMMA GARE

PLAY OFF PROMOZIONE

SPAREGGIO - 1 Giornata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
| URBANIA CALCIO | MONTURANO CALCIO | A | 17/06/2023 16:30 | 70 STADIO COMUNALE "DIANA" | OSIMO | VIA OLIMPIA 48 |

PLAY OUT PROMOZIONE

GIRONE B - 1 Giornata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
| CALCIO CORRIDONIA | FUTURA 96 | A | 17/06/2023 16:30 | 281 COMUNALE "SIGISMONDO MARTINI" | CORRIDONIA | VIA FONTORSOLA |

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 26/06/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 16/06/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |